

## Curatore speciale anche per la società

Sulla necessità di tale soggetto a fronte dell'impugnazione della delibera di nomina degli amministratori, orientamenti contrapposti dei giudici genovesi

/ Maurizio MEOLI

Sul conflitto di interessi tra amministratori e società che legittima la nomina di un **curatore speciale** si registrano due recenti contrapposte decisioni relative al medesimo caso.

Ai sensi del secondo comma dell'[art. 78](#) c.p.c., si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è **conflitto d'interessi** col rappresentante. L'[art. 79](#) c.p.c. legittima alla presentazione dell'istanza anche qualunque parte in causa che vi abbia interesse: e, quindi, in ambito societario, colui che agisce contro la società o anche la società medesima.

Nel caso di specie – tralasciando i profili procedurali ed esemplificando la ricostruzione in funzione del presente commento – i soci di minoranza (circa 30% del capitale sociale) di una spa quotata impugnavano la delibera assembleare con la quale il socio di maggioranza (circa 51% del capitale sociale) aveva provveduto alla **nomina** dei **nuovi amministratori** perché quest'ultimo non avrebbe potuto esercitare il diritto di voto in quell'assemblea (come sancito dall'[art. 110](#) del DLgs. 58/1998 per la violazione degli obblighi cui al precedente [art. 106](#)). Avendo la delibera, come ricordato, ad oggetto la nomina dei nuovi amministratori, i soci di minoranza impugnanti chiedevano anche la nomina di un curatore speciale per la **spa**, ex art. 78 c.p.c., affinché potesse rappresentarla nel giudizio, sul presupposto dell'esistenza di un conflitto di interessi tra la spa e i propri amministratori. L'istanza è stata accolta dal primo giudice (il Tribunale di Genova, con provvedimento dell'[11 agosto](#) scorso) e respinta in sede di reclamo (ovvero dalla Corte d'Appello di Genova, con provvedimento del [6 settembre](#) scorso).

Il Tribunale sottolinea come le questioni centrali da affrontare siano due: la **definizione** del concetto di conflitto di interessi e la verifica della necessaria **coincidenza** o meno dell'interesse della società a difendere la validità della delibera assembleare con quello degli amministratori.

Quanto al primo aspetto si evidenzia come siano rilevanti talune precisazioni della Suprema Corte secondo le quali, da un lato, è sufficiente che il conflitto sia solo **potenziale** (cfr. Cass. n. [10822/2001](#)) e da accertare in astratto ed "ex ante" (Cass. n. [16553/2010](#)), dall'altro, che l'amministratore di una società di capitali non sarebbe legittimato a rappresentarla – trovandosi con essa in conflitto d'interessi – nel giudizio relativo all'impugnazione di una deliberazione assembleare con cui gli sia stato riconosciuto un diritto nei confronti della società (Cass. n. 424/1966); tale principio dovrebbe valere, a maggior ragione, nel caso in cui gli amministratori rischino la **revoca** della propria nomina.

Quanto al secondo profilo, si osserva come anche gli amministratori potrebbero impugnare le deliberazioni assembleari non conformi alla legge o allo statuto e la stessa assemblea potrebbe **sostituire** la deliberazione con altra conforme alla legge. Ciò dimostrerebbe come siano prospettabili casi in cui l'amministratore si dissoci dalla volontà assembleare, rinunciando alla difesa della stessa e come la disciplina sarebbe espressione di un interesse della società a non difendere sempre le proprie delibere, dovendosi associare alla loro stabilità anche la loro conformità alla legge o allo statuto. È ritenuto certamente possibile, quindi, **in astratto**, che l'interesse degli amministratori a restare in carica non coincida con l'interesse della società ad adottare delibere non solo stabili ma anche conformi alla legge e allo statuto. Ciò conduce a reputare legittima, ex art. 78 comma 2 c.p.c., la nomina di un curatore.

In sede di reclamo, invece, la Corte d'Appello osserva come, seppure la Cassazione abbia sostenuto la necessità di rimuovere la situazione di conflitto anche solo a titolo precauzionale (Cass. n. 10822/2001), nel caso di specie non sarebbe ravvisabile neppure tale più limitata situazione, essendovi anzi, tra amministratori e società, una **perfetta coincidenza** di interessi.

Infatti, se è vero che la società ha interesse a organizzarsi sulla base di atti legalmente e statutariamente corretti, è altresì vero che la stessa ha anche interesse a salvaguardare **funzionalità** e **stabilità** dell'organizzazione societaria; esigenza che sarebbe compromessa dall'annullamento delle delibere assunte, che potrebbe avere un effetto anche molto destabilizzante sulla vita sociale. E, consapevole di tali profili, il legislatore della riforma del diritto societario, nella contrapposizione tra l'esigenza di tutela dei soci e quella alla certezza dell'attività sociale, ha privilegiato la seconda, limitando l'impugnativa dei soci ai soli titolari di una determinata soglia.

Nel caso di specie, gli amministratori sono espressione della maggioranza della società; e fino alla loro sostituzione, da parte della maggioranza stessa, **neppure** in linea **teorica** potrebbe ipotizzarsi un'azione della società volta a ritenere la non conformità della delibera di nomina alla legge o allo statuto. Viene, quindi, esclusa la configurabilità di un conflitto di interessi tra la società e gli amministratori (ovvero tra rappresentato e rappresentanti), con conseguente **revoca** del provvedimento di nomina del curatore speciale.

Si tenga presente, infine, che il Tribunale di Genova, con provvedimento del 24 novembre - intervenendo su analoga situazione seppure relativa ad altro caso - ha confermato il proprio orientamento.